



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 8 maggio 2025

***Fringe benefit* auto: clausola di salvaguardia - Legge 24 aprile 2025, n. 60**

La legge 24 aprile 2025, n. 60 (legge di conversione del Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19) ha introdotto una clausola di salvaguardia per la quantificazione del *fringe benefit* degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori aziendali:

- A.** immatricolati e assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- B.** ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Con riferimento al termine "ordinati", non rileva la tipologia di contratto stipulato (compravendita, *leasing*, noleggio, ecc.)

Nel dettaglio, la norma in commento ha specificato che nei suddetti casi il *fringe benefit* per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori aziendali dovrà essere quantificato secondo l'art. 51, quarto comma, lett. a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2024.

Pertanto, ferma restando la percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri e il costo chilometrico ACI, le percentuali variano a seconda dei livelli di emissione di CO₂, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al lavoratore:

- 25% per valori di emissioni di CO₂ fino a 60 g/km;
- 30% per valori di emissioni di CO₂ compresi tra 60 g/km e 160 g/km;
- 50% per valori di emissioni di CO₂ compresi tra 160 g/km e 190 g/km;
- 60% per valori di emissioni di CO₂ superiori a 190 g/km.

Di seguito, forniamo una tabella riepilogativa:



P&S

STP



P&S

PEOPLE SOLUTIONS



	Assegnazione fino al 30.6.2020	Assegnazione dal 1.7.2020 al 31.12.2024	Assegnazione dal 1.1.2025 al 30.6.2025	Assegnazione dal 1.7.2025
Immatricolazione fino al 30.6.2020	Regola 1	Regola 2	Regola 2	Regola 2
Immatricolazione dal 1.7.2020 al 31.12.2024	//	Regola 3	*	*
Ordine fino al 31.12.2024	//	Regola 3	Regola 3	Regola 4
Ordine e immatricolazione dal 1.1.2025	//	//	Regola 4	Regola 4
Regola 1	Art. 51, comma 4, del TUIR in vigore fino al 31.12.2019 Tassazione del 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente			
Regola 2	Valore normale ex art. 9 del TUIR (tariffe di noleggio), al netto della quota riferibile all'utilizzo aziendale			
Regola 3	Art. 51, comma 4, del TUIR in vigore dall'1.1.2020 al 31.12.2024 Tassazione in percentuale variabile (dal 25% al 60%) in base al livello di emissioni di CO ₂ del veicolo, dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente			
Regola 4	Art. 51, comma 4, del TUIR in vigore dall'1.1.2025 Tassazione in percentuale variabile (dal 10% al 50%) in base alla tipologia di alimentazione del veicolo, dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km in base al costo chilometrico ACI, al netto della somma trattenuta al dipendente			
*				
Per veicoli immatricolati prima del 31.12.2024, la legge di conversione non ha chiarito il trattamento fiscale da applicare. In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e in difetto di previsioni in merito a questa casistica, si suggerisce, salvo diverse Vostre indicazioni, di applicare prudenzialmente i criteri di cui alla risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 46E del 14.8.2020 (valore normale ex art. 9 del TUIR (tariffe di noleggio), al netto della quota riferibile all'utilizzo aziendale).				

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)